

Direttiva per l'attuazione del settore di qualificazione Lavoro pratico individuale (LPI) per le professioni tecniche MEM 2021

Premessa

Per le professioni tecniche MEM/Industria MEM, è cruciale per il futuro dei giovani professionisti disporre, per la procedura di qualificazione di quest'anno, di una soluzione nazionale. Occorre evitare approcci speciali a livello cantonale!

Queste direttive servono ad implementare il settore di qualificazione del Lavoro pratico individuale (LPI) in aggiunta alle direttive di applicazione generale "Disposizioni di attuazione del settore di qualificazione "Lavoro pratico individuale" e alle disposizioni della ["Taskforce 2020, Svolgimento delle procedure di qualificazione 2021"](#).

Quando si effettua il LPI, si applicano le specifiche della Confederazione, valide anche per il lavoro nell'azienda, e i contenuti dei concetti di protezione elaborati. I lavori vengono eseguiti secondo le ultime direttive federali e cantonali.

Guida per il Lavoro pratico individuale (LPI)

Tutti gli apprendisti dei percorsi di formazione professionale di 2, 3 e 4 anni che terminano regolarmente il loro apprendistato nel 2021 **devono assolvere il Lavoro pratico individuale entro la metà di luglio**. Idealmente entro la fine di maggio 2021. Dato che i contratti di apprendistato giungono a scadenza a fine luglio/inizio agosto e i giovani professionisti iniziano in seguito con un rapporto di lavoro, con la scuola reclute o proseguono gli studi o altre offerte, è necessario tenere conto di questo calendario. **Non sono ammessi rinvii a una data successiva!**

Se la situazione epidemiologica lo richiede, per quanto riguarda la durata del LPI si raccomanda di utilizzare il margine di manovra offerto dall'ordinanza sulla formazione professionale nella fascia bassa.

Per il suo svolgimento, il LPI non è soggetto a un momento definito ma a un periodo in cui i lavori di esame possono essere eseguiti, analogamente alla situazione normale.

La presentazione del lavoro e la relativa discussione tecnica, così come le visite di periti in loco durante il periodo d'esame possono avvenire anche tramite videoconferenze/discussioni online.

In linea di principio, se possibile, dovrebbero essere presenti due periti. In casi eccezionali, è sufficiente che un solo perito segua la discussione tecnica tramite collegamento video. Per ragioni di protezione dei dati, non possono essere effettuate registrazioni. Se un caso critico diventa evidente durante il processo di esame (ad esempio: rischio di non superare l'esame), sarà convocato immediatamente un secondo perito. Il coordinamento dei periti d'esame è effettuato dal rispettivo capo perito.

Il processo decisionale e la pianificazione avvengono come finora da parte dei singoli responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione dei rispettivi Cantoni.

Limitazioni

Queste direttive sono vincolanti e si applicano allo svolgimento del "Lavoro pratico individuale" (LPI). Per evitare possibili ricorsi oltre la prima istanza, è consentito discostarsi dalle misure organizzative definite solo con il consenso scritto dell'Oml Swissmem e Swissmechanic.

In caso di singole situazioni (chiusure aziendali; ordinate dal Cantone, legate alla quarantena, ecc.) è possibile effettuare, se necessario, un LPP.

Principio

- È necessario dare agli apprendisti la possibilità di lavorare in un ambiente conosciuto e quindi di sostenere l'esame con lavori e strumenti abituali (macchine, utensili, programmi, aiuti, ecc.).
- Ogni apprendista esegue il LP individualmente al proprio posto di lavoro. Eccezionalmente, un LPP può essere effettuato presso un centro per corsi interaziendali, un'azienda formatrice esonerata o presso l'azienda formatrice stessa.
- Un LPI interrotto prematuramente in caso di necessità (chiusura dell'azienda; ordine del Cantone, quarantena, ecc.) può essere valutato solo se è stata rispettata la durata minima del LPI indicata nella rispettiva ordinanza sulla formazione professionale di base e se tutti i punti del LPI possono essere valutati (competenze professionali globali, risultato ed efficienza, presentazione e discussione tecnica). In caso contrario, sarà necessario effettuare una LPP.

Importante

Quando si esegue il LPI, vigono le specifiche della Confederazione, che si applicano anche al lavoro in azienda e ai concetti di protezione nei luoghi d'esame. In particolare, "[Promemoria per i datori di lavoro - Protezione della salute sul posto di lavoro - CORONAVIRUS \(COVID-19\)](#)" e "[Protezione di agenti patogeni per via aerea](#)", nonché i "[Promemoria e liste di controllo](#)".

Misure preventive nell'attuazione del Lavoro pratico (LP) secondo i requisiti federali

- Le misure di protezione dell'Ufficio federale della sanità pubblica sono discusse con il candidato all'esame prima dell'inizio dell'esame.
- Gli esperti indossano guanti al momento della consegna e del ritiro del compito.
- L'ente esaminatore deve garantire spogliatoi sufficientemente capienti. Se i requisiti federali non possono essere soddisfatti, l'accesso allo spogliatoio deve avvenire in modo scaglionato.
- Se possibile, l'approvazione e il rilascio del compito da parte dell'esperto dovrebbero avvenire senza contatto fisico, in questo caso i responsabili delle aziende inviano i documenti all'esperto per via elettronica.
- Gli strumenti e le attrezzature di misurazione devono essere disponibili separatamente per ogni singolo esaminando. Non è consentito alcuno scambio con altri apprendisti/dipendenti senza previa disinfezione accurata.
- Ogni apprendista deve avere la propria postazione di lavoro; non è consentito l'uso di postazioni di lavoro da parte di più di un apprendista/dipendente senza previa disinfezione accurata.
- Dopo ogni utilizzo, le macchine, le attrezzature, gli strumenti di misurazione, le tastiere, ecc. devono essere accuratamente pulite e disinfettate.
- Le riunioni si devono svolgere in una stanza o in un luogo conforme ai requisiti federali. I tavoli vengono puliti e disinfettati dopo l'uso.